

ALCUNI CENNI GIURIDICO-CANONICI SULLA RILEVANZA
DEL CRITERIO SOGGETTIVO AI FINI DELLA VALUTAZIONE
DEL TIMORE REVERENZIALE NEL PROCESSO DI NULLITA'
DEL VINCOLO CONIUGALE

*SOME JURIDICAL-CANONIC INFORMATION ON THE
SUBSTANCE OF THE SUBJECTIVE CRITERION FOR THE
EVALUATION OF THE REVERENTIAL FEAR EVENING IN THE
PROCESS OF NULLITY OF THE CONJUGAL BINDING*

RESUMEN

En este artículo exponemos algunas observaciones jurídico-canonicas para evaluar la relevancia del criterio subjetivo sobre el «*metus reverentialis*» en los procesos de nulidad del vínculo matrimonial.

Después una introducción de carácter general, el estudio examina el temor como causa de nulidad del matrimonio en la legislación canonica vigente.

Entonces trata la cuestión de la esencia del «*metus reverentialis*» que invalida el matrimonio: el «*defectus integritatis seu libertatis deminutio*».

Al final se describen otros medios de naturaleza subjetiva para la prueba del temor reverencial, denominados «*strumenti ammenicolari*».

Palabras clave: temor reverencial, criterio subjetivo, aversión, coacción, nulidad matrimonial.

ABSTRACT

In this article we expose some juridical-canonical observations to determine the importance of the subjective method about «*metus reverentialis*» in the processes of marriage nullity.

Then a general introduction, the study examines the fear like the cause of marriage nullity in the contemporary canonical legislation.

After deals with question of «*metus reverentialis*» essence that invalidate marriage namely «*defectus integritatis seu libertatis deminutio*».

Finally the others subjective means of trial about reverential fear are described, called «*strumenti ammenicolari*».

Keywords: reverential fear, subjective method, aversion, coercion, marriage nullity.

1. CONSIDERAZIONI GENERALI INTRODUTTIVE

Le seguenti considerazioni si propongono come obiettivo quello di esaminare, in maniera sintetica, il metodo di individuazione e di accertamento del *defectus libertatis consensus ex metu reverentiali* nelle cause di nullità matrimoniale.

Sempre più si avverte la necessità, invero, nella prassi giudiziaria canonica, di enucleare e ribadire la *ratio* del *metus reverentialis* invalidante il consenso, cercandola nella personalità del nubente e ancor più nel rapporto personale e tra personalità, cioè nella dinamica interpersonale operante tra *metum incutiens* e *metum patiens*, ossia nell'ambito di un rapporto posizionato in un determinato contesto storico e relazionale¹.

Spesso, invece, nel giudicare, si rischia di utilizzare criteri ermeneutici oggettivi, che pretendono di adoperare un parametro di soggettività costante, cioè un tipo di misura unico, il quale invero elimina la valutazione della specifica soggettività del sentire, intendere, agire e reagire del soggetto osservato.

Inoltre, sempre sotto il profilo metodologico-giuridico, si pone la necessità sempre più pressante e concreta in ordine al superamento della indispensabilità della ricerca della genesi *ab externo* del *metus*, ricercando cioè la verifica dei consueti requisiti probatori quali il *criterium aversionis* e il *criterium coercionis*, in quanto quel che invece rileva non è se c'è avversione e coazione, ma soltanto se c'è o meno il difetto di libertà di formulare un consenso pieno².

La centralità dell'indagine diventa quindi la persona, la personalità. Ed è importante sottolineare, in proposito, quanto notevole peso rivesta, nell'ambito del capo del timore, l'elemento soggettivo, ossia la ricostruzione della personalità e dell'indole del *metum incutiens* — oltre che del *metum patiens* —

1 C. HOLBÖCK, *Tractatus de iurisprudencia Sacrae Romanae Rotae*, Coloniae: 1957, 187.

2 F. BERSINI, *Il diritto canonico matrimoniale. Commento giuridico-teologico-pastorale*, Torino: 1994, 132.

nell'accertamento dell'efficacia lesiva delle presunte coartazioni (a prescindere dall'oggettiva entità, qualità e quantità delle stesse) sulla libertà del volere del nubente, in quanto fonte di nullità del matrimonio.³

Ed è, dunque, attraverso la ricostruzione della personalità che si accerta la carenza di libertà inficiante il consenso nuziale. L'*adversio* e la *coactio* non sono affatto presupposti costitutivi dell'efficacia invalidante, ma in realtà ambedue questi fattori costituiscono dei meri criteri dimostrativi o semplici strumenti probatori che consentono di accertare la carenza di libertà del contraente nella scelta coniugale, che è la vera essenza del timore canonicamente rilevante.

Da tali angoli visuali, e con le premesse metodologiche che precedono, si espleterà la presente breve indagine.

2. IL «METUS» QUALE CAUSA DI NULLITÀ DEL VINCOLO NUZIALE NELLA LEGISLAZIONE CANONICO-MATRIMONIALE VIGENTE

Il can. 1103 del CIC vigente recita: «*E' invalido il matrimonio celebrato per violenza o timore grave incusso dall'esterno, anche non intenzionalmente, per liberarsi dal quale uno sia costretto a scegliere il matrimonio*».

La violenza, o forza fisica, è una costrizione materiale esercitata sopra gli organi di espressione esterna del soggetto per ottenere un segno esterno affermativo (ad esempio, costringerlo fisicamente a far di sì con il cenno del capo).⁴

Il timore, invece, viene comunemente definito come quel turbamento dell'animo del soggetto che è causato da una pressione psicologica o da una coazione morale, per liberarsi della quale il soggetto è obbligato ad eleggere il matrimonio. La coazione morale e il timore stanno tra loro, in definitiva, come la causa e l'effetto⁵.

Il timore, secondo il disposto del canone sopra citato, deve essere:

- a) *grave*, ossia causato dalla minaccia di un male grave che incombe sul nubente in un prossimo avvenire. La gravità assoluta è quella che può intimorire un uomo normale, di media intelligenza, cultura e

3 Sul tema specifico del difetto di libertà interna, ampiamente, vedi le considerazioni generali previe contenute nel volume di A. D'AURIA, *Il difetto di libertà interna nel consenso matrimoniale come motivo di incapacità per mancanza di discrezione di giudizio*, Roma: 1997, 8-32.

4 Così P. MONETA, *Il matrimonio nel diritto della Chiesa*, Bologna: 2014, 75.

5 Cf., in proposito, C. MARRAS; R. SANTORO, *Sul consenso matrimoniale canonico*, Roma: 2009, 104-105.

coraggio. La gravità, tuttavia, può essere relativa all'indole particolare di chi lo subisce o di chi incute il timore, o al peculiare rapporto di soggezione.

- b) *esterno*, proviente cioè da una volontà libera distinta dal contraente e che operi pressioni atte ad incutere il timore in una persona per piegarla al matrimonio. Conseguentemente non ha alcuna rilevanza canonica, ai fini della nullità del vincolo matrimoniale, il mero timore *interno*, quel timore cioè che una persona incute a se stessa (il timore, ad esempio, di perdere l'onore; il timore delle dicerie della gente se non si sposerà una ragazza lasciata incinta; il timore di rimanere zitella per tutta la vita, ecc.).
- c) *anche non intenzionale*. Il timore, cioè, può essere incusso anche senza l'intenzione di estorcere il consenso matrimoniale, per liberarsi del quale, tuttavia, la persona si senta costretta alle nozze (cd. timore *indiretto*).
- d) *senza alternativa*, tale cioè per cui non si possa trovare altra via per liberarsene se non scegliendo obbligatoriamente il matrimonio. Le nozze devono costituire, pertanto, l'unico e necessario mezzo per sottrarsi alla minaccia del male⁶.

Non è richiesto che il timore, per invalidare il matrimonio, sia incusso ingiustamente, in se stesso o per il modo di incuterlo. Va considerato, infatti, che, sotto il profilo canonico ed in linea generale, il timore incusso per costringere qualcuno al matrimonio è sempre ingiusto, ma soprattutto che l'invalidità del vincolo nuziale è prevista non per l'ingiustizia del male minacciato, bensì ed unicamente per il *difetto di libertà* in cui viene a trovarsi chi elegge il matrimonio per salvarsi⁷

Si ritiene, inoltre, in dottrina, che il timore non deve solo accompagnare il patto matrimoniale, ma esserne la causa. Si sposa *con* timore e non *per* timore chi è costretto ad un matrimonio che tuttavia vuole contrarre. Tale fattispecie è il cd. timore *concomitante*, frutto cioè di una pressione accessoria, non determinante principalmente il contraente al consenso, in quanto

6 I sopra descritti quattro requisiti del *metus* sono analizzati magistralmente da U. NAVARRETE, *La vis vel metus*, difetto e vizio di consenso, in: ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA, *La vis vel metus* nel consenso matrimoniale canonico, Città del Vaticano: 2006, 15-22.

7 In tal senso L. GHISONI, *La rilevanza giuridica del metus nella consumazione del matrimonio*, Roma: 2000, 47-48.

quest'ultimo anche senza la minaccia avrebbe ugualmente contratto il matrimonio⁸.

La prova del timore va fornita, come si è accennato, a mezzo di due argomentazioni essenziali, la *coactio* (*coazione*: prova diretta) e l'*adversio* (*avversione*: prova indiretta). La coazione consiste nel complesso delle pressioni psicologiche che inducono il contraente a scegliere il matrimonio; l'avversione si sostanzia nella contrarietà del nubente ad un matrimonio imposto e non voluto⁹.

Il timore può essere, altresì, comune (*metus communis*) o reverenziale (*metus reverentialis*)¹⁰. Il primo consiste in un turbamento dell'animo provocato dall'imminenza, vera o supposta, di un male. E' costituito, empiricamente, da vessazioni, litigi, rimproveri, percosse, espulsione di casa, minaccia di mali fisici o economici (morte, diseredazione, ecc.).

Il secondo consiste nell'apprensione di avere contro di sé gravemente e a lungo offesi ed indignati coloro che esercitano una potestà o verso i quali si è tenuti a prestare riverenza e onore: genitori, tutori, superiori civili, militari o ecclesiastici. E' causato dalle continue preghiere, pressanti ed importune; da larvate prospettazioni di conseguenze gravi per la propria insubordinazione; da veementi alterchi o da sottili scrupoli di coscienza insinuati con sapiente insistenza e perizia, che rendano la vita intollerabile o costringano a temere il male sovrastante dell'indignazione e della collera grave e diuturna dei genitori o dei superiori.

Ad accentuare la gravità del timore concorre non di rado la salute mentale di chi lo subisce. Certe persone, affette da nevrosi d'ansia o da sindromi depressive, non sono in grado di sopportare stress emotivi. Così dicasi per le persone cd. *deboli di mente*, o dotate di un carattere particolarmente fragile, debole, pavido e scarsamente volitivo¹¹.

Tali soggetti sono così impressionabili e talmente soggiogati dall'autorità altrui da non essere capaci di resistere anche a quelle circostanze nelle quali una persona normale non subirebbe alcun timore o, al più, subirebbe un timore leggero.

8 Vedi, sulla fattispecie, G. DOSSETTI, La violenza nel matrimonio in diritto canonico, Milano: 1998, 503.

9 Circa la prova del timore nel processo matrimoniale canonico, vedi A. D'AURIA, Il consenso matrimoniale. Dottrina e giurisprudenza canonica, Roma: 2007, 666-668.

10 Sulla distinzione tra timore comune e timore reverenziale, sono significative le considerazioni formulate da G. BONI, Il timore reverenziale, in P. A. BONNET; C. GULLO (cur.), Diritto matrimoniale canonico, vol. 2, Collana Studi Giuridici, Città del Vaticano: 2003, 517-586.

11 In tal senso cf. A. D'AURIA, Il difetto di libertà interna..., o. c., 82-85.

3. CONSIDERAZIONI CIRCA L'ESSENZA DEL «METUS REVERENTIALIS» INVALIDANTE IL MATRIMONIO: IL «DEFECTUS INTEGRITATIS SEU LIBERTATIS DEMINUTIO»

La matrice sostanziale del capo di nullità del *metus* è esattamente riportata, dunque, come si è accennato, non all'ingiustizia della *vis*, sia essa fisica o morale, ma alla mancanza di libertà. E la libertà non necessariamente abbisogna di essere lesa in maniera totale, per inficiare il consenso, ma basta che sia limitata.

Pertanto, non solo sul piano giuridico-sostanziale, ma anche sul piano giuridico-processuale, il quesito che si pone e si deve porre il giudice è ben altro da quello di individuare se la *coactio* sia attuale e grave o se la *adversio* sia manifesta e costante, anzi; il problema è dimostrare se il nubente, all'atto dell'emissione del consenso coniugale, sia stato interiormente libero o meno.

Non solo: nel caso del timore, non è necessario provare la carenza radicale della libertà interna, ma il semplice *defectus integritatis seu libertatis deminutio*¹².

Di qui il peculiare criterio ermeneutico utilizzabile nell'accertamento *in facto* dell'*adversio*: non è necessario che ricorra un'esplicita e radicale *adversio* del *metum patiens* nei confronti del matrimonio e della comparte *sicut coniunx*, purchè sussistano circostanze univoche ed inequivocabili che dimostrino non già una contrarietà assoluta ed obiettiva al matrimonio, ma una benchè minima *laesio libertatis se obligandi*, anche perchè altrimenti non si spiegherebbe l'autonomo concetto logico-giuridico del *metus reverentialis* — oggetto del presente studio — rispetto all'istituto del timore comune.

E' opportuno richiamare, in merito, un'interessante sentenza rotale *coram Cattani Amadori* del 19.12.1922, che nettamente distinguendo il *metus reverentialis* dal *metus communis* per la non esigenza di una *gravitas* obiettiva, ritiene sia sufficiente — come elemento essenziale del *metus reverentialis* — un'insistenza parentale anche abbastanza lieve se riguarda una *foemina*, ancor più una *puella*, ancor più se *religiosa*¹³.

12 Sul tema risultano particolarmente suggestive le considerazioni formulate da N. BARTONE, L'ermeneutica dell'interazione soggettiva nel «metus reverentialis» inficiante il consenso matrimoniale, in: L. ORTAGLIO; C. TAMMARO, La giurisprudenza sul matrimonio alla luce dello «ius canonicum medii aevi». Sentenze scelte commentate pronunciate dal Tribunale Ecclesiastico Campano, Napoli: 2006, 223-228.

13 Si legge nella sentenza *coram Cattani Amadori*: «Metus autem, qui reverentialis dicitur, utpote gravis habetur si quis patris, matris, domini etc. indignationem timet, licet absint verbera et minae (...). Metus autem metiri debet ex indole et moribus illius qui timet, necnon ex circumstantiis quae illum comitantur; ita ut leviores causae sufficiant ut habeatur in foemina quam in viro, atque in puella quam in adulta, praesertim si illa religiosa sit, bene educata atque oboediens».

La lettura in dimensione interrelazionale soggettiva non può che evidenziare, pertanto, il bilanciamento di gravità delle pressioni psicologiche esercitate tra le parti, nel senso che più è debole una parte e più assume gravità una qualsivoglia posizione coattiva, se esercitata da una persona che ha ingenerato, nel tempo e nel sistema educativo, uno stato di sudditanza, che costituisce una sorta di psicologico sinallagma genetico-funzionale tra i soggetti agenti.

Di fondamentale rilievo, dunque, risulta, nell'analisi della fattispecie, incentrare il metodo induttivo e deduttivo di indagine e valutazione dell'elemento probatorio sul rapporto duale, rapporto che riporta la vittima, nella sua totale personalità, al centro dell'indagine.

Pertanto, per comprendere pienamente i lineamenti statici e dinamici della precipua relazione affettiva che si instaura tra chi incute e chi subisce il timore, sotto il profilo personalistico, è necessario inquadrarla nella sua dimensione appropriata, vale a dire nell'ambito del rapporto di sudditanza del *metum patiens* nei confronti del *metum incutiens*.

E nella disamina del *criterium coactionis* è appunto fondamentale evidenziare tale specifico aspetto del legame peculiare tra *metum incutiens* e *metum patiens*, vale a dire l'*intensità della sottomissione* di colui che ha subito la coartazione nei confronti di colui che la ha esercitata e, dunque, il grado della *indignatio parentis*, amplificata soprattutto qualora la nota caratteriale distintiva dell'artefice delle pressioni si identifichi nel rifiuto di qualunque dissenso o disobbedienza.

Ed è, sotto il profilo metodologico, l'enucleazione di tale aspetto caratterizzante ad implicare, sul piano della valutazione probatoria, che non occorre più accertare un timore in atto ma basta un timore latente; non occorre più una presente *indignatio* ma basta un pericolo di *indignatio*, anzi basta il timore latente di una possibile *indignatio*.

Facilmente, in tale ipotesi, il *metum patiens* risulta così seriamente condizionato nello sviluppo della propria personalità e nella propria capacità di autodeterminarsi e relazionarsi con gli altri, da sviluppare dentro di sé una insicurezza ed un timore latente in ordine a qualunque approccio interpersonale o scelta da assumere preferendo cedere di fronte alla volontà degli altri pur di non turbare la sua quiete esistenziale rappresentata dal non contrariare il prossimo, ed in proposito vale ricordare la sentenza rotale *coram Florczak* del 5.3.1927¹⁴.

¹⁴ *Metus reverentialis est ille, quo quis aliquid facit vel omittit ob timorem offendendi personam, cui reverentiam praestare debet. Obiectum specificum huius metus est indignatio, quam quis

L'ipotesi tipica di tale dinamica interrelazionale si concretizza nel rapporto tra genitore (soprattutto padre) e figlio/a.

E che, in tale prospettiva, sia la *suspicio indignationis* a, di per sé, realizzare la lesione di un consenso libero, costituisce patrimonio giurisprudenziale di un passato che, in tempi politici in cui era pubblicamente accentuata e rispettata la figura del padre quale fondamento della famiglia, cellula della società e dello Stato, rivendicava la totale libertà di coscienza e di volontà di chi assumeva e assume l'impegno matrimoniale. Il *periculum* è già *damnum* allorquando è in gioco la libertà del consenso¹⁵.

Vale imperterrita, in tal senso, pure la sapiente ammonizione della *Instructio S.Officii* dei 20 iunii 1883, nn. 35, 36¹⁶.

Nella medesima ottica, la sentenza rotale *coram Piccirillo* del 9.8.1927 avvertiva che nella disamina e nella valutazione del *metus reverentialis* inficiante il consenso non esiste un'unica mensura, in quanto non c'è un solo tipo di personalità o un solo tipo di relazione interpersonale tra genitore e figlio¹⁷.

timet incursum esse ab iis, in quorum potestate est. Haec indignatio, per se, non est grave malum. Tamen iuxta iurisprudentiam constanter receptam, imperiosa et aspera verba, diuturnae atque importunae contrahendo, cum timore reverentiali coniunctae, etiam sine minis et verberibus, constituunt metum cadentem in virum constantem, efficacem ad infirmandum matrimonium, praesertim si persona metum incutiens sit auctoritaria et firmi consilii, persona autem metum patiens, debilis ac timida, aetate minor et rationabiliter timeat hanc indignationem diu vel semper duraturam (Sanchez, lib.IV, disp. VI, n.15). Ad gravitatem igitur metus habendam requiritur, ut malum instans vel futurum grave sit quoad personam quae timet; itemque ut metum patiens censeat rationabiliter sibi imminere hoc malum, saltem uti probabile (cf. BOSSIUS, *De matr. contractu*, cap. XII, n.20-21; GASPARRI, *De matr.*, vol. 2, cap. IV, n.940).

15 Scriveva inequivocabilmente il Decano della Rota I. Prior in una sentenza affermativa del 17.5.1922: «Neque dubitari potest paternam indignationem, diu probabiliter duraturam, sufficere posse ad gravem metum reverentialem constituendum, quippe et ipsa grave malum esse potest. Item Sanchez, lib.4, disp.6, n.14 haec habet: «Si enim teneret diuturnam probabiliter fore indignationem, et semper se habituram patrem aut virum valde infestum et indignatum, obiecturumque passim illam inhoboedientiam, crediderim esse timorem cadentem in virum constantem». Similiter Coscius, *De separat.* Thori, lib.3, cap.4, n.87: «Matrimonium est nullum, sive consensus deficiat propter minas et violentiam, sive propter suspicionem tantum indignationis parentum». Huius principii rationem affert S.Rota, cor. Ludovisio, decis. 374: «Iuste metus suspicio pro metu sufficit, ex eo quod in matrimonio debet esse liber non solum a compulsione, sed etiam a timore compulsione».

16 «In facti inquisitione peragenda, denique, ratio habenda est indolis, condicionis, morum vim inferentium, necnon sexus, aetatis, educationis, ingenii etc., metum patientium».

17 «Quinam autem metus gravis dicatur, ius non definivit, sed constans Theologorum et Canonistarum doctrina tenet, in iure metum gravem dici, cum cadat in virum constantem, at hoc non absolute sed relative, cum absurdum foret unicam vel mensuram singulis casibus appingere, et adolescentulam seni, fortem debili, puellam pugilatori comparare. Frequens praxis docet, ut coniecturae et adminicula, quae in uno casu sufficientia sunt, in altero reprobantur, in altero eadem ac maiora non sufficiant, ideoque recte eadem adminicula, seu probationis species, in uno casu canonizantur, et in altero reprobantur, quia sic unius vel alterius casus qualitas exigit».

3. VALUTAZIONI SUGLI STRUMENTI AMMENICOLARI DI NATURA SOGGETTIVA NELLA PROVA DEL TIMORE REVERENZIALE

Al metodo, alla misura di confronto, in dimensione interrelazionale intimistica, ed all'analisi della rilevanza del criterio soggettivo, c'è da aggiungere alcuni *adminicula* che necessiterebbero essere meglio considerati negli approcci istruttori per un'analisi della capacità di libertà da parte del *metum patiens* o, all'opposto, della capacità di coazione da parte del *metum incutiens*.

E' necessario evidenziare, ad esempio, che il ricorso alla bugia nella vita relazionale di una persona è indice significativo della debolezza della persona e della paura di questa nei confronti del soggetto che pretende o impone una determinata obbedienza. E' propria del bambino e del debole evitare qualsivoglia critica o rimprovero facendo ricorso al mendacio.

E' interessante notare, infatti, che nelle esasperazioni delle suddescritte dinamiche interpersonali, il ricorso alla menzogna da parte del *metum patiens* appare come unico strumento per mandare avanti il legame affettivo con il *metum incutiens*.

Ed è opportuno menzionare in proposito il nome di un grande canonista del Medio Evo, Anselmo da Lucca¹⁸, che proprio in relazione all'ipotesi di nullità del matrimonio per timore incusso, fa osservare che una delle argomentazioni ammenicolari più sottili — ma anche più significative — per dimostrare indirettamente (*ex converso*) la esistenza del *metus* è appunto l'utilizzo del *mendacium* come valvola di sfogo di fronte alla carenza di libertà del volere, costituendo nel contempo la *ratio* che spiega il protrarsi di un rapporto affettivo intimamente desiderato fino alle nozze.

Così pure si manifesta di interessante rilevanza, nell'ambito della suddetta dinamica, la possibile ipotesi in cui, nel meccanismo di indebolimento reattivo del *metum patiens*, venga a delinearsi un'azione induttiva operata dall'artefice delle pressioni, già da considerevole tempo, consistente nell'inculcare al *metum patiens* un complesso di inferiorità (ad esempio, il padre che disprezza la figlia, persuadendola nel tempo che ella sia brutta, caratterialmente inadeguata, ecc. e quindi non appetibile da alcuno sposo).

Sotto tale aspetto, l'evidenziazione dell'educazione colpevolizzante e depersonalizzante impartita da un genitore o da un formatore allo scopo, in genere, di ottenere il pieno controllo sulla persona sottoposta, è il mezzo subliminale della *vis*, che pone la vittima in uno stato di totale insicurezza, conseguentemente privandola di ogni libertà decisionale. Ed è il non poter

18 Cf. *Anselmi Episcopi Lucensis Collectio Canonum*, Oeniponte: 1906, Lib. VI, tit. 3, c. 12, 321.

agire diversamente da come ha agito, proprio della vittima, la quinta essenza probatoria esteriore ed interiore della mancanza di libertà.

Ma ancor più sintetica è la ferma posizione di *Staffa* (SRR Dec., Vol. XXXVI, p. 20 n.2), che ravvede l'inficiamento del consenso nuziale nel solo *iussum parentum*¹⁹.

Non di rado, inoltre, la prova stessa della personalità costrittiva del *metum incutiens* è ricavabile dal suo comportamento personale, processuale ed extraprocessuale (per esempio un atteggiamento particolarmente aggressivo, intimidatorio, ecc.).

Ed è, infine ed in ogni caso, da mai dimenticare che il centro dell'indagine probatoria va ravvisato nell'accertamento della lesione della libertà e, con essa, della lesione del diritto naturale, come bene ebbe a scrivere *Palazzini* in una decisione del 18.10.72²⁰.

In definitiva, il percorso gnoseologico e valutativo da parte del giudice nelle fattispecie di timore reverenziale viene frequentemente a delinarsi nell'indagine sulla dimensione della personalità della vittima, penetrando nel suo intimo, analizzando non solo l'in sè della persona ma la di lei interazione — sempre in ottica intimistica — con l'altro (sia esso il padre, sia esso il partner, sia esso il direttore spirituale o il precettore).

Per capire la genesi del *sì* matrimoniale, dunque, il giudice cercherà di comprendere la genesi della persona che ha espresso il consenso, fruendo degli *adminicula*, verbali e fattuali, allo scopo di dimostrare l'esistenza del rifiuto del *sì* coniugale e ancor più la incapacità di conformare l'agire al proprio volere, posto che la vittima è tale perchè in lei c'è già presente una indotta deficienza di autodeterminarsi in talune situazioni.

L'inchiesta giudiziaria dovrà essere tale da contraddistinguersi particolarmente per il metodo adoperato, in quanto nella sostanza, nella *ratio*, nella delimitazione del capo esaminato, essa troverà pieno conforto, in un *continuum* uniforme ma al tempo stesso poliedrico, altresì nella giurisprudenza del passato, che talvolta sfugge al presente²¹.

19 «Cunctis aequè perpensis, iussum parentum loco verae compulsioni haberi debeat et ius subiecti propriae laesum et conculcatum appareat».

20 «In metu, matrimonium invalidante, quod essenziale est, non est tantum aversionis et coercionis gradus, sed libertatis imminutio, ac laesio, quae sit gravis in praestando consensu, cum agatur de eligendo et amplectendo statu seu conditione permanenti vitae; quae gravis laesio in re tanti momenti repugnare videtur, iuxta aliquos auctores, ipsi iuri naturali».

21 In una coram Annè del 31.1.70 sinteticamente si legge: «Quo gravior fit haesitatio, et quo profundius in mente radices agit, praesertim si id accidit ob quandam voluntatis formam inveteratam, eo difficilius superatur atque in discrimen adducitur normalis transitus ab haesitatione ad verum iudicium practico-practicum sanae mentis deliberatione, in qua intellectus et voluntas rite collaborent, elicitem».

4. RILIEVI CONCLUSIVI

Nelle pagine precedenti, premessa la disciplina generale del *metus*, prevista dal CIC e la differenza tra *metus communis* e *metus reverentialis*, si è precisato sotto il profilo metodologico che, nella prassi giudiziaria canonica, la *ratio* del *metus reverentialis* invalidante il consenso va ricercata nella personalità del nubente e ancor più nel rapporto personale e tra personalità, cioè nella dinamica interpersonale operante tra *metum incutiens* e *metum patiens*, ossia nell'ambito di un rapporto posizionato in un determinato contesto storico e relazionale.

Si è poi sottolineato che la matrice sostanziale del capo di nullità del *metus* è esattamente individuabile non nella ingiustizia della *vis*, sia essa fisica o morale, ma nella mancanza di libertà. E la libertà non necessariamente abbisogna di essere lesa in maniera totale, per inficiare il consenso, ma basta che sia limitata.

Pertanto, non solo sul piano giuridico-sostanziale, ma anche sul piano giuridico-processuale, il quesito che si pone e si deve porre il giudice è ben altro da quello di individuare se la *coactio* sia attuale e grave o se la *adversio* sia manifesta e costante, anzi; il problema è dimostrare se il nubente, all'atto dell'emissione del consenso coniugale, sia stato interiormente libero o meno.

Non solo: nel caso del timore, non è necessario provare la carenza radicale della libertà interna, ma il semplice *defectus integritatis seu libertatis deminutio*.

Formulate tali premesse metodologiche, si è rilevato quanto sia fondamentale, dunque, nell'analisi della concreta fattispecie, incentrare il metodo induttivo e deduttivo di indagine e valutare l'elemento probatorio alla luce del rapporto duale tra i soggetti agenti, rapporto che riporta la vittima, nella sua totale personalità, al centro dell'indagine.

Sicchè — si è sostenuto — per comprendere pienamente i lineamenti statici e dinamici della precipua relazione affettiva che si instaura tra chi incute e chi subisce il timore, sotto il profilo personalistico, è necessario inquadrarla nella sua dimensione appropriata, vale a dire nell'ambito del rapporto di suditanza del *metum patiens* nei confronti del *metum incutiens*.

In ultima analisi, pertanto, si è argomentato che l'opera di ricostruzione e valutazione da parte del giudice della fattispecie di timore reverenziale viene frequentemente a delinarsi nell'indagine sulla dimensione della personalità

Hisce in casibus... homo ad actum ponendum nonnumquam cogitur circumstantiis quae eum inexorabiliter impellunt, quin iste actus ab homine ponatur utpote suimetipsius domino».

della vittima, penetrando nel suo intimo, analizzando non solo l'in sè della persona che subisce il timore, ma altresì la di lei interazione — sempre in ottica intimistica — con l'altro, ossia con colui che incute il timore.

Si è, quindi, concluso che per comprendere l'origine del consenso nuziale, il giudice cercherà di comprendere la storia affettiva, familiare e sociale della persona che ha acconsentito al matrimonio, fruendo degli *adminicula*, verbali e fattuali, allo scopo di dimostrare non necessariamente un'esplicita e radicale *adversio* della vittima del timore nei confronti del matrimonio e della comparsa *sicut coniunx*, ma una benchè minima *laesio libertatis se obligandi*, anche perchè altrimenti non si spiegherebbe l'autonomo concetto logico-giuridico del *metus reverentialis* rispetto all'istituto del timore comune.

Ciro Tammaro

Centro Studi Francisco Suárez (Caserta)